



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI  
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 6046 DEL 05/07/2016**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. MINIMETAL S.r.l. – rilascio autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;  
**Vista** la Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" ha ri-allocato in capo alla Regione, tra l'altro, le funzioni amministrative di cui all'art. 208 (autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) e relativi controlli (periodici, annuali) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. "Norme in materia ambientale".  
**Vista** la D.G.R. n. 1386 del 23.11.2015 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito le competenze amministrative in ordine al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;  
**Vista** la Decisione 18 dicembre 2014 n. 2014/995/Ue;

**Visto** il Regolamento Ue 18 dicembre 2014 n. 1357/2014;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

**Visto** quanto stabilito dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Visto** quanto stabilito dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che in particolare al comma 3 recita: “Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione”;

**Vista** la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”;

**Visto** il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

**Vista** la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Vista** la D.G.R. n. 749/03 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;

**Vista** la DGR n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. L’autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;

**Vista** la DGR n. 1881/2010 “indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”;

**Visto** il D.M. del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedura semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

**Visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione direttiva 2012/19/Ue”;

**Vista** l’istanza della Soc. Minimetal S.r.l., inoltrata alla Provincia di Perugia e acquisita al prot. n. E-0305167 del 24.06.2015 con la quale viene richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti speciali, già autorizzato ai sensi degli artt. 214 e 216 dello stesso decreto;

**Vista** la nota della Provincia di Perugia, prot. n. U-0395991 del 18.08.2015, con la quale è stato richiesta alla Soc. Minimetal S.r.l. la presentazione di alcuni documenti essenziali ai fini dell’avvio dell’iter istruttorio;

**Vista** la nota della Soc. Minimetal S.r.l., inoltrata alla Provincia di Perugia e acquisita al prot. n. E-0484983 del 09.10.2015 con la quale è stata trasmessa la documentazione di cui alla nota prot. n. U-0395991 del 18.08.2015;

**Vista** la nota trasmessa alla Soc. Minimetal S.r.l. dallo scrivente Servizio a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L. 56/2014 e L.R. 10/2015;

**Visto** il sopralluogo tecnico presso l’impianto in questione, effettuato da personale dello scrivente Servizio in data 25.01.2016;

**Vista** la richiesta integrazioni trasmessa alla Soc. Minimetal S.r.l. con nota prot. n. U-19238 del 01.02.2016;

**Vista** la nota della Soc. Minimetal S.r.l. acquisita con prot. n. E-38985 del 23.02.2016, con la quale si chiede una proroga dei termini per la presentazione della documentazione richiesta;

**Vista** la nota della Soc. Minimetal S.r.l. acquisita con prot. n. E-0053245 del 10.03.2016 con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 3559 del 26.05.2015 con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo sostenibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha escluso il progetto proposto dalla Soc. Minimetal S.r.l. dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

**Vista** l'iscrizione della Soc. Minimetal S.r.l. al n. 40/98 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la D.D. provinciale n. 3452 del 18.04.2013, rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento in questione;

**Vista** l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali n. 277 del 06.07.2012, rilasciata dall'ATI 3 Umbria;

**Vista** la Relazione tecnica e gli elaborati progettuali presentati dalla Soc. Minimetal S.r.l.;

**Vista** la Relazione Istruttoria redatta dalla Sezione Rifiuti e conservata agli atti del Servizio;

**Visti** gli esiti della Conferenza di Servizi di cui al verbale del 24.06.2016 e i successivi pareri pervenuti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

**di autorizzare** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Soc. Minimetal S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, n. 18, Fraz. S. Eraclio del Comune di Foligno alla gestione di un "impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi" sito in Via delle Industrie, n. 18, Fraz. S. Eraclio del Comune di Foligno e censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 251 Particelle nr. 563 e 567 dello stesso comune, alle seguenti prescrizioni:

### **-G- prescrizioni generali-**

**-1-** l'autorizzazione ha una validità di anni 10 (dieci) dalla data di esecutività del presente atto;

**-2-** l'impianto dovrà essere conforme agli elaborati planimetrici e gestito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nei layout gestionali;

**-3-** all'ingresso dell'impianto dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;

**-4-** la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;

**-5-** la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;

**-6-** la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;

**-7-** la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;

**-8-** la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;

**-9-** la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;

**-10-** entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà concordare con il Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;

**-11-** la ditta nel caso di chiusura dell'impianto, dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, secondo le seguenti modalità:

- 11.1- rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti depositati sui piazzali;
- 11.2- rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati nel sito impiantistico;
- 11.3- rimozione e vendita di tutte le parti e materiali commercializzabili depositati all'interno del sito impiantistico;
- 11.4- svuotamento, ripulitura e smaltimento dei rifiuti di tutti i pozzetti a tenuta;
- 11.5- pulizia di tutte le superfici interne ed esterne;
- 11.6- ripulitura dello stabile per predisporlo ad altre attività coerenti con la destinazione urbanistica dell'area;
- 12- la durata dell'autorizzazione è condizionata al possesso di idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 13- qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., l'esercizio dell'impianto è subordinato alle disposizioni in esso contenute;
- 14- è fatto obbligo alla ditta, di provvedere ad una costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito;
- 15- l'impianto di recupero dovrà essere dotato di una adeguata barriera perimetrale di protezione ambientale, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, la Ditta dovrà garantirne la manutenzione nel tempo.
- 16- il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Sig. Micanti Nicola, nato a Montefalco (PG) il 27.06.1951. Qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere comunicata preventivamente allo scrivente Servizio;
- 17- la ditta dovrà comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
- 18- prima dell'avvio delle operazioni di recupero autorizzate con il presente atto, la ditta dovrà produrre allo scrivente Servizio un'apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma del Legale Rappresentante e di un Tecnico abilitato, con la quale si attesti la conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato e il rispetto di tutte le prescrizioni richieste con il presente atto;
- R- rifiuti-**
- 1- la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati;

**TABELLA A**

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITÀ MAX ANNUA
100210	scaglie di laminazione	R4-R13	Ton. 300	gg. 30	Ton. 10.400
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13			
100899	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione di rifiuti ferrosi e non ferrosi	R4-R13			
110501	zinco solido	R4-R13			
110559	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13			
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13			
120102	polveri e articolato di materiali ferrosi	R4-R13			
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13			
120104	polveri e articolato di materiali non ferrosi	R4-R13			
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione di rifiuti ferrosi e non ferrosi	R4-R13			
150104	imballaggi metallici	R4-R13			
150106	imballaggi in materiali misti	R4-R13			
160117	metalli ferrosi	R4-R13			

160118	metalli non ferrosi	R4-R13			
160122	componenti non specificati altrimenti	R4-R13			
170401	rame, bronzo, ottone	R4-R13			
170402	alluminio	R4-R13			
170403	piombo	R4-R13			
170405	ferro e acciaio	R4-R13			
170406	stagno	R4-R13			
170407	metalli misti	R4-R13			
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R13			
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4-R13			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R13			
191202	metalli ferrosi	R4-R13			
191203	metalli non ferrosi	R4-R13			
200140	metallo	R4-R13			
200307	rifiuti ingombranti, limitatamente ai rifiuti metallici	R4-R13			
150101	imballaggi in carta e cartone	R13			
150105	imballaggi in materiali compositi	R13	Ton. 1	gg. 30	Ton. 10
150106	imballaggi in materiali misti	R13			
150107	imballaggi in vetro	R13	Ton. 1	gg. 30	Ton. 10
030105	segatura, trucioli, residui di legno, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13			
150103	imballaggi in legno	R13	Ton. 2	gg. 30	Ton. 10
170201	legno	R13			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R13			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3-R13			
070213	rifiuti plastici	R3-R13			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R3-R13			
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione della plastica	R3-R13	Ton. 100	gg. 30	Ton. 1.000
150102	imballaggi in plastica	R3-R13			
170203	plastica	R3-R13			
160119	plastica	R3-R13			
160122	componenti non specificati altrimenti limitatamente alle componenti plastiche	R3-R13			
191204	plastica e gomma	R3-R13			
200139	plastica	R3-R13			
160118	metalli non ferrosi	R4-R13			
160122	componenti non specificati altrimenti	R3-R4-R13	Ton. 250	gg. 60	Ton. 1.500
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12-R3-R4			
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13	Ton. 0,49	gg. 30	Ton. 1.000
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13-R12			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13-R12	Ton. 150	gg. 30	Ton. 1.500
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13-R12			
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio, o platino (tranne 160807)	R13	Ton. 5	gg. 30	Ton. 250

-2- la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A aventi le seguenti provenienze:

-2.1- attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, raccolta differenziata, impianti di gestione rifiuti, Enti, strutture pubbliche, privati;

**-3-** relativamente all'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:

**-3.a-** verifica certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità dello stesso con le modalità di trattamento dell'impianto e dell'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;

**-3.b-** i rifiuti classificabili con codici residuali "99" potranno essere accettati solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia e le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;

**-3.c-** determinazione della massa dei rifiuti;

**-3.d-** controllo radiometrico;

**-3.e-** il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;

**-3.f-** garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni); In tale procedura dovranno essere previste delle annotazioni che indichino il produttore e/o detentore. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso, dalla massa in riserva, all'eventuale trattamento e ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto e/o invio ad altri impianti autorizzati,

Se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive entro 24 ore dall'evento;

**-4-** messa in riserva R13: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio (come indicato nella planimetria allegata), distinti per tipologie omogenee. I rifiuti per i quali la ditta è autorizzata soltanto all'operazione R13 gli stessi non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso altri impianti autorizzati;

**-5-** attività di recupero R4-R13 – metalli ferrosi e non ferrosi: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (area A e B) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle aree A1 e B1. Non è ammessa la cessazione della qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano stati sottoposti alle procedure autorizzate con il presente atto;

**-5.1-** al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nel presente atto e dovrà seguire le procedure redatte ai sensi dei regolamenti 333/2011UE e 715/2013/UE;

**-6-** attività di recupero R3-R13 – rifiuti plastici: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (area D e P) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero all'interno del capannone 1 e capannone 2;

**-6.1-** al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali plastici ottenuti dall'operazione di recupero R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nel presente atto e dovrà seguire le procedure redatte ai sensi delle norme UNIPLAST-UNI 10667;

**-7-** attività di recupero R3-R4-R13 – cavi di rame ricoperto e/o cavi con conduttore di alluminio e altri conduttori ricoperti: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (area F) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero come da layout operativo;

**-7.1-** al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la ditta dovrà seguire le procedure redatte ai sensi delle norme UNIPLAST-UNI 10667, mentre per l'operazione di recupero R4 per i materiali ferrosi e non ferrosi, la ditta dovrà seguire le procedure redatte ai

sensi dei regolamenti 333/2011UE e 715/2013/UE;

**-8-** attività di recupero R12-R13 – Raee: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva (area C – G – G1) e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero come da layout operativo nell'area C;

**-8.1-** l'area C dovrà essere organizzata come segue:

**-8.1.a-** area conferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso;

**-8.1.b-** area messa in sicurezza;

**-8.1.c-** area smontaggio dei pezzi riutilizzabili;

**-8.1.d-** area stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

**-8.1.e-** area stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;

**-8.1.f-** area stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;

**-9-** durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature, al fine di non subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

**-10-** nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto la ditta dovrà:

**-10.1-** scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;

**-10.2-** rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;

**-10.3-** assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;

**-10.4-** utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

**-11-** i Raee da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;

**-12-** l'attività di stoccaggio dei Raee dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i;

**-13-** l'attività di messa in sicurezza dei Raee dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 4 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i;

**-14-** lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

**-15-** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;

**-16-** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;

**-17-** l'impianto dovrà essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;

**-18-** l'attività di recupero R12 dovrà consistere nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso altri impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa;

**-19-** al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali plastici ottenuti dall'operazione di recupero R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la ditta dovrà seguire le procedure redatte ai sensi delle norme UNIPLAST-UNI 10667, mentre per l'operazione di recupero R4 per i materiali ferrosi e non ferrosi, la ditta dovrà seguire le procedure redatte ai sensi dei regolamenti 333/2011UE e 715/2013/UE;

**-20-** i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto, compromettendone il successivo recupero;

**-21-** i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;

**-22-** lo stoccaggio dei RAEE dovrà essere effettuato per singola tipologia al fine di identificare

la specifica metodologia di trattamento;

- 23- l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
- 24- i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
- 25- il deposito temporaneo, dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 3, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 26- le aree utilizzate per il deposito dei rifiuti e per le materie ottenute dal recupero, dovranno essere esclusivamente quelle indicate nella planimetria allegata;
- 27- la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- 28- la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
- 29- lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
- 30- è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- 31- la ditta dovrà rispettare gli adempimenti previsti all'articolo 19 del D.Lgs. 49/2014;
- 32- la ditta dovrà di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, inoltre dovrà adempiere agli obblighi del SISTRI relativamente alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- 33- la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94;
- 34- la ditta in oggetto per l'esercizio dell'impianto dovrà presentare una garanzia finanziaria a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, per un importo pari ad € 258.228,84 della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1.

L'importo della garanzie sopra riportata, potrà essere ridotto ai sensi dell'Allegato 3 della D.G.R. 749/2003:

- a- nel caso di possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, nella misura del 30%;
- b- nel caso di possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie UNI EN ISO 14000, nella misura del 40%.

Le riduzioni di cui alle lettere -a- e -b- non sono cumulabili.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione abbia attivato autonomamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento, relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione la garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 15%. La ditta per tale ipotesi, dovrà dimostrare al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive la validità della polizza assicurativa R.C. per tutta la durata della garanzia finanziaria di cui sopra.

La garanzia potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa a "prima chiamata" entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di esecutività dell'atto autorizzativo;

**-S- scarichi acque reflue-**

- 1- di autorizzare lo scarico nella fognatura pubblica delle acque reflue industriali e di quelle dei servizi igienici provenienti dall'insediamento in oggetto a condizione che:
  - 1.1- siano rispettati i valori limite e le condizioni previste dalla tab. 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quanto previsto dalla tab. 3 della D.G.R. 1171 del 09.07.2007;
  - 1.2- l'impianto sia conforme all'elaborato planimetrico "Pianta scarichi industriali – Adduzione acqua";



**-1.3-** il pozzetto adibito ai campionamenti sia reso accessibile in qualsiasi momento venga richiesto il controllo delle acque scaricate in fognatura da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo;

**-1.4-** qualora lo scarico sia superiore ai 500 AE o 50 mc/gg la ditta dovrà installare e mantenere in corretto stato di funzionamento i seguenti strumenti di controllo: a) misuratore di portata in uscita; b) campionatore automatico autosvuotante, per 24 campioni giornalieri. Tale strumentazione dovrà essere installata in posizione di facile accesso, protetta dal gelo e funzionante 24 ore su 24.

**-2-** non vengano immessi in fognatura pubblica scarichi potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione del depuratore e per i manufatti fognari;

**-3-** la ditta dovrà inviare con cadenza semestrale al soggetto gestore del Servizio idrico una comunicazione, corredata da idonea documentazione analitica, contenete i seguenti elementi: la quantità media in mc/giorno e mc/mese di acque scaricate in fognatura, i valori medi di conducibilità, BOD5, COD, solidi sedimentabili, pH, e degli altri parametri necessari alla definizione della tariffa. Il gestore potrà eseguire per proprio conto, analisi su campioni medi ponderati durante la lavorazione per controllare la qualità degli scarichi immessi in fognatura pubblica; le analisi verranno effettuate in contraddittorio.

**-E- emissioni in atmosfera-**

**-1-** di autorizzare, le emissioni in atmosfera derivanti dall'insediamento industriale, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

**-1.1-** dovranno essere rispettati i limiti massimi di emissione indicati nel quadro riassuntivo, Tabella B, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**-1.2-** dovrà essere predisposto e correttamente tenuto un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento. Fino all'adozione da parte dell'autorità competente di specifico modello, tale registro deve essere redatto come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;

**-2-** in considerazione che l'impianto è già in esercizio, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

**-2.1-** fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la verifica dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi previsti nel D.M. 12/07/1990, D.M. 25/08/2000 e D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Qualora per un inquinante non esista una specifica metodica analitica tra quelle sopra indicate, nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta la metodica utilizzata;

**-2.2-** i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

**-2.3-** le date in cui verranno effettuati i controlli dovranno essere preventivamente comunicate allo scrivente Servizio, al Servizio Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Foligno-Spoleto;

**-2.4-** la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche redatte fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, allo scrivente Servizio, al Servizio Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Foligno-Spoleto;

**-2.5-** i campionamenti dei condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento e l'altezza dei camini, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere effettuati secondo i metodi indicati nel D.M. 12/07/1990, D.M. 25/08/2000 e D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**-2.6-** l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e la stessa dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

- 2.7-** la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.8-** qualunque anomalia di funzionamento degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario ripristino in efficienza degli impianti;
- 2.8.1-** la Ditta è comunque tenuta ad informare lo scrivente Servizio, il Servizio Autorizzazioni Ambientali e la Sezione Territoriale di A.R.P.A. in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva, entro le successive otto ore dall'evento;
- 2.9-** la Ditta dovrà mantenere aggiornate le procedure ed istruzioni operative riferite alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento, che dovranno essere approntate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo. Le procedure e le istruzioni operative dovranno contenere l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo). Gli interventi relativi alle attività di manutenzione dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come da fac-simile adottato dall'Autorità competente;
- 2.10-** la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- 3-** alle seguenti prescrizioni specifiche:
- 3.1-** i controlli dovranno essere effettuati a cura della Ditta con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 ed E3;
- 3.3-** ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle attività di saldatura di superfici metalliche, la Ditta dovrà utilizzare un dispositivo dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione minimo H13 (ex UNI EN 1822);
- 3.4-** il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
- 3.4.1-** adeguata carterizzazione/cofanatura dei dispositivi per trasporto meccanico degli impianti produttivi (compresi i punti di carico e scarico);
- 3.4.2-** la ditta dovrà mantenere in costante efficienza i sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri
- 3.4.3-** la ditta dovrà annotare sul foglio C del registro dei controlli, gli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse;
- 3.4.4-** installazione e/o regolare manutenzione del manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;
- 3.5-** le operazioni di trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle acque di prima pioggia (i.e. disidratazione) e il successivo stoccaggio a monte dello smaltimento, dovranno essere condotti in modo da non dar luogo a molestie olfattive;
- 3.6-** i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;
- 4-** di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
- 4.1-** a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

**-4.2-** a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

**-4.3-** a seguito dei risultati delle misure effettuate;

**-4.4-** a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;

**-4.5-** a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-A- Emissioni acustiche-**

**-1-** la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i limiti di emissioni assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;

**di dare atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi;

**di stabilire** altresì, che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata alla Regione Umbria, almeno 6 mesi prima della scadenza;

**di inviare** il presente atto a:

**-a-** alla Soc. Minimetal S.r.l.;

**-b-** al Servizio Autorizzazioni Ambientali;

**-c-** all'A.T.I. Umbria n. 3;

**-d-** alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. – Servizio Idrico Integrato

**-e-** alla Provincia di Perugia;

**si informa** che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;

**di stabilire** inoltre, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, quanto prescritto dal comma 13) dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

**di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/07/2016

L'Istruttore

Nicola Casagrande

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/07/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Domenico Mattioli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/07/2016

Il Dirigente

Andrea Monsignorini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2